

Art.96 Legge n.147/2017
(Modifiche all'allegato "F" alla Legge n.94/2017)

1. L'allegato "F" alla Legge n.94/2017 viene sostituito come di seguito riportato:

"ALLEGATO "F" alla Legge 7 agosto 2017 n.94

DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA

1. Le sanzioni per gli interventi di seguito elencati sono quantificate:
- a) in €/mc di costruzione da sanare:
- 20,00 €/mc:
 - Per locali interrati o seminterrati con funzioni secondarie del GRUPPO A B, C e con funzione secondaria E1 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
 - 28,00 €/mc:
 - Per locali fuori terra con funzione secondaria dei GRUPPI A, B, C e con funzione secondaria E1 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
 - 40,00 €/mc:
 - per i manufatti precari ad uso agricolo realizzati in difformità dal titolo autorizzativo;
 - 48,00 €/mc:
 - per locali con funzione C7, C10, C11, C12 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
 - 56,00 €/mc:
 - per locali con funzione A2 e con funzione E2 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
 - 64,00 €/mc:
 - per locali con funzione B2, B3, B4 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
 - per locali con funzione C8, C9 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
 - 72,00 €/mc:
 - per locali realizzati in misura inferiore all'85% dell'area di sedime in aree classificate Zona E, Zona a verde esistente, Zona a verde privato, Zona da attrezzare a verde pubblico e Zona a parco ai sensi della Legge n.7/1992;
 - 96,00 €/mc:
 - per locali con funzione C2, C3, C4, C5 e C6 e con funzione E8 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
- b) in €/mc per i passaggi di funzione: gli importi di cui alla lettera a) sono diminuiti del 25%.
- c) in €/mq di costruzione da sanare:
- 48,00 €/mq: per i locali con funzione secondaria del Gruppo D e con funzioni E3 ed E9 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
 - 80,00 €/mq: per locali con funzione principale del Gruppo D e con funzioni E4, E5 ed E6 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
 - 64,00 €/mq: per vasche natatorie, relativi vani accessori e tecnici e relativi spazi di pertinenza realizzati in aree classificate Zona E, Zona a verde esistente, Zona a verde privato, Zona da attrezzare a verde pubblico e Zona a parco ai sensi della Legge n.7/1992;
 - 56,00 €/mq:
 - per portici, logge e tettoie e nonché balconi, ballatoi e pensiline;
 - per interventi che non consistano in aumenti volumetrici ma solo di superficie utile lorda;
 - 30,00 €/mq: per le opere edilizie, riferite a spazi di pertinenza di manufatti autorizzati, non rilevanti in termini di superficie utile e volume, realizzate, in Zona E, Zona a verde esistente, Zona a verde privato, Zona da attrezzare a verde pubblico e Zona a parco, ai sensi della Legge n.7/1992.

d) in €/m di costruzione da sanare:

- 200,00 €/m: per le opere e manufatti edilizi, qualora non rilevanti in termini di area di sedime, realizzati in misura inferiore al 85% in aree classificate Zona E, Zona a verde esistente, Zona a verde privato, Zona da attrezzare a verde pubblico e Zona a parco ai sensi della Legge n.7/1992;

e) a corpo:

- realizzazione di interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia ai sensi degli articoli 157 e 158 della legge n.87/1995 e non quantificabili in termini di volumetria e superficie utile, come realizzazione di aperture e finestre, difformità delle distanze da confini e dalle strade, realizzazione di opere strutturali anche sotterranee: € 750,00 a unità immobiliare;
- realizzazione di recinzioni in muratura e accessi: € 1.600,00 per ogni accesso o recinzione in muratura.

2. Il pagamento delle sanzioni è effettuato a mezzo di apposito modulo B.C.S.M. "servizio tesoreria di stato" specificando il codice area "29" "Sanzioni pecuniarie amministrative" e il codice causale "sanatoria straordinaria".
3. Il pagamento del contributo di concessione è effettuato a mezzo di apposito modulo B.C.S.M. "servizio tesoreria di stato" specificando il codice area "30" e il codice causale "sanatoria straordinaria".
4. Le sanzioni determinate al comma 1 sono aumentate:
 - a) nella misura del 30% per interventi ricadenti in aree classificate A1 ai sensi dell'articolo 33 della Legge n.7/1992;
 - b) nella misura del 20% per interventi ricadenti in aree classificate A2 ai sensi dell'articolo 33 della Legge n.7/1992;
 - c) nella misura del 15% per interventi ricadenti in aree classificate A3 ai sensi dell'articolo 33 della Legge n.7/1992.
5. Qualora gli interventi di cui al comma 1, lettera c), punto primo e secondo non siano quantificabili in termini di aumento di superficie utile ma solo in termini di aumento di volume si applicano le sanzioni pecuniarie di cui al comma 1, lettera a) punto primo.”.